

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Melzo, 19/01/2021

CIRCOLARE INFORMATIVA

LA FINANZIARIA 2021

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'01.01.2021.

Sommario

I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	3
CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITÀ INNOVATIVE	11
NUOVA "SABATINI-TER"	12
FONDO GARANZIA PMI	12
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI	12
BONUS FORMAZIONE 4.0	13
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI	14
ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI/IAP	14
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP	14
SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVEDILETTANTISTICHE	15
IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO	15
ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	16
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	16
RAFFORZAMENTO PMI	16
COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI/DEBITI COMMERCIALI	17
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE	17
AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE	18
INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE – ISCRO	19

1

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

TRATTAMENTO IVA TEST/VACCINI COVID-19.....	20
ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO.....	20
"BONUS CANONI DI LOCAZIONE".....	21
BONUS PUBBLICITÀ.....	21
BONUS EDICOLE.....	21
BONUS VEICOLI ELETTRICI.....	22
UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI.....	22
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI E CASHBACK.....	23
CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO.....	24
SEMPLIFICAZIONI FISCALI.....	24
ESTEROMETRO.....	24
PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA.....	25
REGISTRI/DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI.....	26
MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.....	26
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI.....	28
INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI.....	29
CONFERME E NOVITÀ PER DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI/ENERGETICI.....	29
DETRAZIONE SPESE VETERINARIE.....	35
BONUS BEBÈ.....	35

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell'ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:

- A) nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022;
- B) fino al 30.06.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).

In particolare l'agevolazione c.d. "Transizione 4.0" è differenziata a seconda che l'investimento abbia ad oggetto:

- beni materiali e immateriali strumentali "generici";
- beni materiali strumentali "Industria 4.0";
- beni immateriali strumentali "Industria 4.0".

NB Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali "generici" ed ai beni materiali "Industria 4.0" di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi.

In particolare, ai fini della misura dell'agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall'01.01.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell'agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 - 31.12.2022 o 30.06.2023 in caso di accettazione dell'ordine/pagamento acconti entro il 31.12.2022).

REQUISITI BENI AGEVOLATI	
STRUMENTALITÀ	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none">▪ i "beni merce" (inclusi i beni trasformati/assemblati per il loro ottenimento)▪ i materiali di consumo. Sono inclusi i beni di costo unitario non superiore a €516,46
NOVITÀ	Soddisfano il requisito di novità: <ul style="list-style-type: none">▪ i beni "dimostrativi" (es: esposti nelle "show room")▪ beni "complessi": beni realizzati (in economia/appalto) con l'apporto di beni usati purché il loro costo non risulti prevalente rispetto al costo complessivo.
TERRITORIALITÀ	Il bene deve essere destinato a strutture produttive situate in Italia (anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia una stabile organizzazione in Italia di un'impresa estera).

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d'imposta:

- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica/settore di appartenenza/dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese: in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni; – destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

NB La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;

AUTOVETT./AUTOCARAVAN/MOTOCICLI/CICLOMOTORI	Art. 164 Tuir	Deduc.	AGEVOLAZIONE
<ul style="list-style-type: none">▪ esclusivamente strumentali nell'attività propria (autonoleggi)▪ adibiti ad uso pubblico (taxi)	lett. a)	100%	NO
mezzi uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imp.	lett. b-bis)	70%	
veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (incl. agenti/rappresentanti)	lett. b)	20% (80% agenti)	

L'irrelevanza non si estende ai mezzi diversi da quelli precedenti (in quanto non disciplinati dal citato art. 164 Tuir): autocarri; autoarticolati; autobus; autovetture "uso ufficio"

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Gr. V	Ind alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8%	
Gr. XVII	Industrie energia elettrica, gas e acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%	
			Condotte dorsali trasporto a grandi distanze dai centri di produz.	10%	
		Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%		
Gr. XVIII	Industrie dei trasporti e delle tele-comunic.	Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali		Condutture	8%
		Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori		Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,50 %
		Specie 1, 2 e 3 – trasp. aerei, marittimi, lacuali/fluviali/lagunari		Aereo compl. di equipagg.	12%

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia/acqua/trasporti, infrastrutture, poste/telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi **“Industria 4.0”** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d'imposta nella misura del 40% - 20%), il nuovo credito d'imposta spetta in misura **“scalettata”**, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi **“Industria 4.0”** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d'imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.06.2023).

Credito d'imposta
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
20% limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d'imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

NB Il maxi ammortamento/credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.

Ora il nuovo credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Data investimento	Nel 2020	tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2021 (entro il 30/6/2022 se al 31/12/2021 è pagato almeno il 20% d'acconto)	tra il 1/01/2022 ed il 31/12/2022 (entro il 30/6/2023 se al 31/12/2023 è pagato almeno il 20% d'acconto)
Aliquota	6%	10%	6%
		15% per strumenti/dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile	
Limite per beni	materiali	€. 1 mil.	Fino a € 2.000.000
	immater.	-	Fino a € 1.000.000

Il costo del bene è individuato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

NB L'agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

NB Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5 milioni il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi/compensi, ovvero dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

NB Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%).

Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento (dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
 - pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Occorre tenere distinti i seguenti momenti (CM 23/2016):

- 1) **maturazione del credito d'imposta**: è collegato alla sola verifica della **data di effettuazione dell'investimento**, che deve cadere nel periodo agevolato
- 2) **fruizione del credito d'imposta**: è collegato al momento di **entrata in funzione** del bene.

01/01/2021	31/12/2021	31/12/2022
Lasso di tempo entro cui i beni vanno consegnati/realizzati		
Se entrati in funzione in tale periodo, il cred. d'imposta è utilizzabile fin da subito		

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- la predisposizione di una perizia asseverata/attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

NB Le fatture/documenti devono riportare l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020".

INVESTIMENTO		ADEMPIMENTO DOCUMENTALE
SINGOLI BENI AUTONOMI	costo di acquisizione > € 300.000	<ul style="list-style-type: none">▪ Perizia "semplice" (non più giurata come per l'iperammortamento) di un ingegnere/perito industriale iscritti nei rispettivi Albi▪ o Attestato di conformità di un Ente di certificazione accreditato <p> N.B.: la CM 4/2017 ha elencato i soggetti abilitati, secondo quanto previsto dal DL 243/2016.</p>
	costo di acquisizione ≤ € 300.000	Ammissa una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante , resa ai sensi del DPR 445/2000

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso/destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

funzione/interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

Di seguito vengono esposti alcuni esempi, e una tavola riepilogativa delle agevolazioni.

Esempio1	Impresa il 10/02/2021 effettua i seguenti investimenti (acquisizione in proprietà o leasing):				
	✓ macchinario nuovo + costi di installazione: €. 100.000 ✓ laptop per dipendenti che operano in smart working: €. 10.000. Utilizza il credito d'imposta per versare l'Iva del mese di gennaio 2021:				
CREDITO D'IMPOSTA:		Costo storico		Coeff.	
Beni per Smart working		10.000	x	15%	= €. 1.500
Altri beni		100.000	x	10%	= €. 10.000
					€. 11.500

utilizzabile in compensazione orizzontale nel mod. F24 a decorrere dalle seguenti date:

1° rata	dal 01/01/2021	per l'importo di	€. 3.834
2° rata	dal 01/01/2022	per l'importo di	€. 3.833
3° rata	dal 01/01/2023	per l'importo di	€. 3.833
Totale			€.11.500

Scritture contabili:

10/02/2021			
Crediti vs. Erario	a	Sopravv. attiva non imponibile	11.500
16/02/2021			
Debito tributario/previdenz	a	Crediti vs. Erario	... (max 3.334)

e così via.

Esempio2	<u>BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0</u>				
	Impresa acquista il 15/01/2021 due macchine Industria 4.0: ▪ per complessivi €. 13.000.000 + Iva ▪ interconnesse ed entrate in funzione nel 2021:				
CREDITO D'IMPOSTA:		Costo storico		Coeff.	
fino a €. 2.500.000		2.500.000	x	50%	= 1.250.000
fino a €. 10.000.000		7.500.000	x	30%	= 2.250.000
fino a €. 20.000.000		2.000.000		10%	= 200.000
		12.000.000			3.700.000

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

utilizzabile in compensazione orizzontale nel mod. F24 in 3 rate a decorrere dal 2021, anno in cui il bene è entrato in funzione e risulta essere stato interconnesso:

1° rata	dal 01/01/2021 per l'importo di	€. 1.233.334
2° rata	dal 01/01/2022 per l'importo di	€. 1.233.333
3° rata	dal 01/01/2023 per l'importo di	€. 1.233.333
Totale		€. 3.700.000

Scritture contabili: sono del tutto analoghe a quelle già viste per i beni non Industria 4.0, cui si rinvia.

Nel caso in cui il bene entri in funzione nel 2021, ma risulti interconnesso solo nel 2022, si avrà:

- ✓ sul 2021: un bonus calcolato al 10% (€ 200.000, posto il limite di spesa) utilizzabile nel 2021 per 1/3
- ✓ dal 2022: si ridetermina il credito d'imposta in € 3.700.000, dovendosi defalcare la quota già utilizzata (€ 66.667) e suddividendo l'importo netto (€ 3.633.333) per i successivi 3 anni.

	IPERAMMORTAMENTO	CREDITO D'IMP. 2020 INDUSTRIA 4.0	CRED. D'IMP. 2021-2022 INDUSTRIA 4.0
Soggetti	Imprese		
Oggetto	Beni materiali Industria 4.0 Beni immateriali Industria 4.0		
Agevolazione	Detassaz. 170%-50%	Cred. d'imp. 40%-20%	Cred. d'imp. 50%-10%
Inizio utilizzo	Mod. Redditi del periodo della interconnessione	dal 1/01 dell'anno successivo all'interconnessione	Dal 1/01 del medesimo anno dell'interconnessione
Mancata interconnessione	Agevolazione come per il superamm./cred. d'imp. beni non Industria 4.0, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione		
Rateazione	In ragione della durata dell'ammortamento fiscale	5 rate	3 rate
Perizia	Costo unitario > € 500.000	Costo unitario > € 300.000	
	Giurata	Non giurata	
Comunic. al MISE	NO	SI	
Annotaz. in fattura	NO	SI	
Recapture	Per esportazione/cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)		
Cumulabilità	SI		
Ridet. acconti IIDD	In alcuni periodi	NO	

	SUPERAMMORTAMENTO	CRED. D'IMP. 2020 NON INDUSTRIA 4.0	CRED. D'IMP. 2021-2022 NON INDUSTRIA 4.0
Soggetti	Imprese e Professionisti		
Oggetto	Beni materiali strumentali nuovi (non Industria 4.0)		
	NO		Beni imm. non Industria 4.0
Agevolazione	Detassaz. 30%-40%	Cred. d'imp. 6%	Cred. d'imp. 10% (o 15%)
Inizio utilizzo	Mod. Redditi del periodo dell'entrata in funzione	dal 1/01 dell'anno success. all'entrata in funzione	Dal 1/01 del medesimo anno dell'entrata in funzione
Rateazione	In ragione della durata dell'ammortamento fiscale	5 rate	3 rate (1 rata per il 2021 per sogg. con ric./comp. < € 5 mil.)
Comunic. al MISE	NO		
Annotaz. in fattura	NO	SI	
Recapture	NO	Per export/cessione nei 2 anni succ. (salvo sostituzione)	
Cumulabilità	SI		
Ridet. acconti IIDD	In alcuni periodi	NO	

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

(*) per effetto della modifica del comma 202 del citato art. 1, sono ora agevolabili anche le spese relative ai software

Va evidenziato che per effetto della modifica del comma 199 del citato art. 1, il nuovo credito d'imposta spetta a prescindere dal "regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa" (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al "regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa") e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

È inoltre previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali/progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

NUOVA "SABATINI-TER"

È confermata l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

FONDO GARANZIA PMI

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga **fino 30.06.2021** (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (Informative SEAC 09.06.2020 n. 169 e 21.10.2020 n. 306).

Fino al 28.02.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della ommissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare, si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le **aperture di credito a revoca e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.2020, o se successivi, al 17.03.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.01.2021;
- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale entro il 30.09.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.01.2021;
- per i **mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate/canoni di leasing in scadenza prima del 31.01.2021 è sospeso fino al

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

31.01.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.03.2021, ad opera dell'art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all'art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento/tematici, guide turistiche).

NB È confermata la proroga del suddetto termine del 31.01.2021 **al 30.06.2021**.

Per le imprese che all'01.01.2021 risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera **automaticamente** senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.01.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato art. 77, comma 2, entro il 31.03.2021;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, **possono essere ammesse**, presentando apposita comunicazione, **entro il 31.01.2021**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal 30.06.2021**.

BONUS FORMAZIONE 4.0

È confermato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.

È inoltre confermata l'estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall'art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali/forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti/attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

NB Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

NB Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali **i medici/infermieri/altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI/IAP

È confermata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti/IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'01.01 al 31.12.2021.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP

È confermata l'**estensione al 2021 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali/agrari dei coltivatori diretti/IAP, iscritti nella previdenza agricola.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di approvazione, a favore:

- delle federazioni sportive nazionali,
- degli enti di promozione sportiva;
- delle associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche;

con domicilio fiscale, sede legale/operativa in Italia, che operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi del DPCM 24.10.2020, è **prevista la sospensione dei termini** relativi:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dall'01.01 al 28.02.2021**;
- agli adempimenti/versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dall'01.01 al 28.02.2021;
- ai **versamenti IVA** in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'01.01 al 28.02.2021.

NB I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 30.05.2021**;

ovvero

- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.05.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti/pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista**:

- del loro **consumo immediato**;
- della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare (Informativa SEAC [17.12.2020, n. 371](#)).

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa **anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi/IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto; **alla data dell'01.01.2021**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.06.2021** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva (11%)**.

RAFFORZAMENTO PMI

L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed "eseguito" dal 20.05 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Ora è confermato che la possibilità di beneficiare del credito d'imposta è estesa agli

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

aumenti di capitale effettuati entro il 30.06.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 01.01 - 30.06.2021 la **soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale.**

Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di **distribuzione di riserve prima dell'01.01.2025** (01.01.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI/DEBITI COMMERCIALI

In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti/stabiliti in Italia una **piattaforma telematica dedicata alla compensazione** di crediti/debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, **risultanti da fatture elettroniche.**

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica **produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione** prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali/ristrutturazione del debito omologate/piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

In sede di approvazione è stato disposto che per le **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa/sapa/srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

- **posticipato al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di 1/3**. In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- previsto che nelle ipotesi di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025)**. L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter;
- previsto che fino alla data della predetta assemblea **non operano le cause di scioglimento** della società per riduzione/perdita del capitale sociale di cui ai citati artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
- previsto che le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

In particolare, si rammenta che l'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'**aumento dello 0,09% della contribuzione** alla Gestione IVS commercianti.

Modificando l'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, **a decorrere dall'01.01.2022**, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'**aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%**, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - ISCRO

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda **un reddito non superiore a € 8.145**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L'indennità in esame:

- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

NB Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto **l'aumento della contribuzione previdenziale** dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

- 25,98% per il 2021;
- 26,49% per il 2022;
- 27,00% per il 2023.

TRATTAMENTO IVA TEST/VACCINI COVID-19

In sede di approvazione è stata prevista l'applicazione dell'**esenzione IVA** con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di **strumentazione per diagnostica COVID-19** aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87/Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di **servizi strettamente connesse** a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini/prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che **non è dovuta la prima rata IMU 2021** con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

- stabilimenti balneari marittimi/lacuali/fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case/appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici/manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

“BONUS CANONI DI LOCAZIONE”

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle **imprese turistico-ricettive** il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato **differito al 30.04.2021** e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato **esteso** anche alle:

- agenzie di viaggio;
- tour operator.

BONUS PUBBLICITÀ

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede **anche per il 2021 e 2022** la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani/periodici, anche in formato digitale, **nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

NB Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame **non è riconosciuto** per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive/radiofoniche.

BONUS EDICOLE

È confermata l'estensione **anche per il 2021 e 2022** del c.d. “bonus edicole”, ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:

- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali/riviste/periodici;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- delle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione/altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

BONUS VEICOLI ELETTRICI

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un **contributo pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità/termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI

È confermato che l'Amministrazione finanziaria effettua **specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, **finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.**

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

- al contribuente è **inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- **SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è **indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI E CASHBACK

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni/servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa/lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, **la possibilità di partecipare** alla lotteria degli scontrini **soltanto in caso di pagamenti elettronici**, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'01.01.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'01.07.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", poi all'01.01.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Ora il DL n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate/Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

CASHBACK

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che i **rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è **utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'01.01 al 30.6.2021** e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.06.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art.122, DL n. 34/2020.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.

ESTEROMETRO

È confermato che, per effetto dell'implementazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'01.01.2022** i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero"/"esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando SdI**, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica:

- **entro i termini di emissione delle fatture**/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle **cessioni/prestazioni rese**;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento comprovante l'operazione/di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli **acquisti/prestazioni ricevute**.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

- prevedendo l'utilizzo di un **unico canale di trasmissione** (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
- **allineando le tempistiche di trasmissione** dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- **consentendo** all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA/LIPE/mod. IVA come previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È confermato che **dall'01.01.2022**, con la modifica dell'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l'estero è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

È inoltre prevista la **riduzione alla metà** della sanzione entro il **nuovo limite di € 200 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni** successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso **anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

REGISTRI/DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI

È confermato che, per effetto della modifica dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, **anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria** (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati "proposti" dall'Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario **è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.**

MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Sono confermate le modifiche/implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione/invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione **a decorrere dall'01.01.2021.**

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI/CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dall'01.01.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto/soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente/inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione/invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.**

SANZIONI MANCATA/ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione;**
- **memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata/tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti/non veritieri ("infedele") sono violazioni **sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni **inerenti i diversi momenti** (memorizzazione/trasmissione) **dell'adempimento**. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

NB La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Nel caso in cui:

- l'omessa/tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti/non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI

È **ridotta dal 100% al 90% dell'imposta**, la sanzione applicabile in caso di:

- **mancata emissione di ricevute fiscali/scontrini fiscali/documenti di trasporto;**
- emissione di tali documenti per **importi inferiori** a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l'omessa installazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione/alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi/alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA/ATTIVITÀ

Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale/scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione**, ovvero di **memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

È altresì disposto che in caso di **omessa installazione/manomissione o alterazione del RT** trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo **da 15 giorni a 2 mesi** ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RAVVEDIMENTO

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che **non è consentito** regolarizzare **tramite il ravvedimento** l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati/incompleti **quando la violazione è già stata constatata**.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi **solo in caso** di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta.

Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l'**istituzione** presso il MIBACT di un'**apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi** che dovranno essere **identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione** inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Le modalità di realizzazione/gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive/intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** nelle comunicazioni inerenti l'offerta/promozione dello stesso.

INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI

In base all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 il reddito di lavoro dipendente/assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza **concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%** al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Come disposto dal comma 3-bis del citato art. 16, l'agevolazione è **applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta (i redditi in questo caso concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare)** al ricorrere di determinati requisiti. Lo studio è a disposizione per maggiori dettagli.

CONFERME E NOVITÀ PER DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI/ENERGETICI

Per quanto riguarda le detrazioni previste per gli interventi "edilizi" (art. 1, commi da 58 a 76) è prevista:

- la **conferma delle detrazioni "ordinarie"** per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché dei c.d. **"bonus facciate", "bonus verde" e "bonus mobili"** (quest'ultimo con l'aumento a € 16.000 della spesa agevolabile);
- l'istituzione, a favore delle persone fisiche, del **nuovo "bonus idrico"**, pari a € 1.000, per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto/limitazione di flusso d'acqua;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- la conferma, con una serie di **modifiche e implementazioni, della nuova detrazione del 110%** che comportano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E' **prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

E' **prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

DETRAZIONE PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

Con l'introduzione del **nuovo comma 3-bis** al citato art. 16-bis, la **detrazione del 50%** è riconosciuta anche per le spese sostenute per la **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.**

"BONUS MOBILI"

E' confermato **anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili"**. La **spesa massima agevolabile** (pari a € 10.000 fino al 2020) **è stata innalzata a € 16.000.**

In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati dall'01.01.2020.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

“BONUS FACCIATE”

E' **confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”**, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

NUOVO “BONUS IDRICO”

È introdotto il nuovo “bonus idrico”, **a favore delle persone fisiche residenti in Italia**, pari a **€ 1.000 per ciascun beneficiario**, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), **da utilizzare entro il 31.12.2021**, per interventi di

- ✓ **sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;**
- ✓ **sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria/soffioni doccia/colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;**

su edifici/parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare, il nuovo beneficio spetta per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

Data sostenimento spese: proroga al 30.06.2022

Modificando l'art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 30.06.2022**.

NB Per la parte di **spese sostenute nel 2022**, la detrazione spettante va ripartita in **4 quote annuali** (anziché in 5);

- per gli **interventi eseguiti da:**

- **condomini;**

- **persone fisiche**, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli **interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

nel caso in cui **al 30.06.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le **spese sostenute entro il 31.12.2022**;

- per gli interventi effettuati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati/enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2022**. Per le spese sostenute **dall’01.07.2022** la detrazione spettante va ripartita in **4 quote annuali** (anziché 5).

Per tali soggetti, nel caso in cui **alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute entro il 30.06.2023**.

Interventi agevolabili

Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che **la detrazione del 110% può essere fruita anche** per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli **interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà**.

Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati **al massimo su 2 unità immobiliari**.

Per quanto riguarda la **tipologia** degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

- ✓ tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra **anche la**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

coibentazione del tetto, “*senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente*”;

- ✓ **tra gli interventi “trainati”** sono ricompresi **anche gli interventi** di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla **realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia **adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità**, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Impianti solari fotovoltaici

E’ ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile **anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la **detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali** per la parte di **spesa sostenuta nel 2022**.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:

- la detrazione può essere fruita con riferimento alle **spese sostenute fino al 30.6.2022** e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in **4 quote annuali** per la parte di **spesa sostenuta nel 2022**;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti **limiti di spesa**, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - € **2.000** per edifici unifamiliari/unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
 - € **1.500** per edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - € **1.200** per edifici plurifamiliari/condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine;considerando che l’agevolazione si intende riferita ad **una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Tipologia immobili oggetto di interventi agevolabili

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

- un'unità immobiliare può essere considerata **funzionalmente indipendente** quando è dotata di **almeno 3 delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva**:
 - impianto per l'approvvigionamento idrico;
 - impianto per il gas;
 - impianto per l'energia elettrica;
 - impianto di climatizzazione invernale;
- oggetto degli interventi agevolati può essere **anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi**, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una **classe energetica in fascia A**.

Assicurazioni rilascio Asseverazioni/Attestazioni

Con riferimento all'obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell'art. 119 è ora disposto che **tale obbligo si considera rispettato** qualora i soggetti in esame **abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale** ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una **polizza assicurativa dedicata alle attestazioni/asseverazioni in esame** con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

interventi oggetto di attestazione/asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, **senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.**

Pubblicità fruizione detrazione del 110%

Con l'inserimento del nuovo comma 14-bis all'art. 119 è disposto che **nel cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

BONUS VERDE

Con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la **proroga per il 2021** del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- ✓ “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ✓ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata **aumentata da € 500 a € 550** la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

BONUS BEBÈ

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall'art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato/adottato **dall'01.01 al 31.12.2021**, fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.